

Codice di Corporate Governance Tedesco

Edizione del 12 Giugno 2006
(convenience translation)

Regierungskommission
Codice di Corporate Governance Tedesco



1. Preambolo

Il presente progetto di Codice di Corporate Governance Tedesco ("Codice") riporta disposizioni normative essenziali per la gestione e la vigilanza delle società di diritto tedesco quotate in borsa e recepisce standards adottati a livello nazionale ed internazionale per una corretta e responsabile direzione dell'impresa. Il Codice mira a rendere il sistema tedesco di corporate governance trasparente e comprensibile. Il suo scopo è di stimolare la fiducia da parte degli investitori nazionali ed internazionali, dei clienti, dei dipendenti e del pubblico nella gestione e controllo delle società di diritto tedesco quotate in borsa.

Il Codice chiarisce i diritti degli azionisti che apportano alle società il capitale di rischio necessario e si accollano il rischio d'impresa.

La legge prevede attualmente per le società di capitali tedesche un sistema "dualistico".

Il "Consiglio di Gestione" (Vorstand) gestisce la società in piena autonomia. I membri del Consiglio di Gestione sono solidalmente responsabili della gestione dell'impresa. Il Presidente del Consiglio di Gestione coordina il lavoro dei membri del Consiglio.

Il "Consiglio di Sorveglianza" (Aufsichtsrat¹) nomina e vigila sull'operato del Consiglio di Gestione. Esso, inoltre, svolge una funzione consultiva e viene coinvolto direttamente dal Consiglio di Gestione nelle decisioni che sono di fondamentale importanza per l'impresa. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza coordina il lavoro dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

I membri del Consiglio di Sorveglianza sono nominati dall'assemblea degli azionisti (Hauptversammlung²). Nelle imprese con più di 500 o più di 2.000 dipendenti in Germania, anche i dipendenti sono rappresentati nel Consiglio di Sorveglianza, i cui membri saranno nominati, rispettivamente nella misura di un terzo o della metà dai dipendenti. Nelle imprese con oltre 2.000 dipendenti, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che è sempre un rappresentante degli azionisti, dispone di un secondo voto decisivo nelle delibere. Tanto i rappresentanti nominati dagli azionisti quanto quelli nominati dai dipendenti sono ugualmente obbligati ad agire nell'interesse dell'impresa.

Il modello "dualistico", in uso anche in altri paesi dell'Europa continentale, ed il modello di gestione "monistico" ampiamente diffuso a livello internazionale sono di fatto convergenti, in ragione dell'intensa interazione tra il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza, e sono ugualmente efficaci.

I principi contabili utilizzati dalle imprese tedesche sono conformi al principio della rappresentazione veritiera e corretta³ e trasmettono un'immagine corretta dell'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa.

Le raccomandazioni del Codice sono indicate nel testo dall'uso del verbo "**dovrà**". Le società possono non osservare tali raccomandazioni, ma, in questo caso, sono tenute a rendere pubbliche annualmente le deviazioni da tali raccomandazioni. Ciò permette alle società di tener conto delle necessità specifiche del settore o dell'impresa. Così, il Codice contribuisce alla autoregolamentazione e alla flessibilità del sistema societario tedesco. Inoltre, il Codice contiene **suggerimenti** dai quali è possibile discostarsi senza perciò essere soggetti a obblighi

¹ L'Aufsichtsrat ha il compito di controllare l'attività del Vorstand; nonostante non abbia compiti di gestione o direttivi della Aktiengesellschaft, determinate attività sono comunque sottoposte alla sua approvazione; (§§ 95 ss. AktG).

² Il diritto tedesco distingue tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria in virtù di un principio temporale e non già in base alla materia che forma oggetto delle deliberazioni

³ "True & fair view Prinzip".

di pubblicità; per tali suggerimenti il Codice usa verbi come "**dovrebbe**" o "**può**". I rimanenti passaggi del Codice, non contraddistinti da alcuno dei verbi suddetti, contengono disposizioni che le imprese sono obbligate ad osservare alla stregua di una disciplina normativa.

Le disposizioni del Codice che riguardano non solo la società quotata in borsa ma anche le società facenti parte dello stesso gruppo, utilizzano il termine "impresa" anziché "società".

Il codice si rivolge in primo luogo alle società quotate in borsa. Alle società non quotate si consiglia l'osservanza spontanea e su base volontaria del Codice.

Di norma, il Codice sarà sottoposto a revisione annuale sulla base degli sviluppi nazionali ed internazionali e, se necessario, adeguato.

2. Azionisti e Assemblea dei Soci

2.1 Azionisti

- 2.1.1 Gli azionisti esercitano i propri diritti in Assemblea ed in essa esprimono il loro voto.
- 2.1.2 In linea di principio, ogni azione dà diritto ad un voto. Non ci sono azioni con diritti di voto multipli, diritti di voto privilegiati ("golden shares") o diritti di voto massimi.

2.2 Assemblea

- 2.2.1 Il Consiglio di Gestione sottopone all'Assemblea il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato. L'Assemblea delibera in merito alla destinazione dell'utile e allo scarico del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, elegge i rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza e, di regola, il Revisore Contabile.

Inoltre, l'Assemblea approva lo Statuto, l'oggetto sociale, le modifiche dello Statuto e le operazioni societarie rilevanti come, in particolare, gli "Unternehmensverträge"⁴, le trasformazioni, le emissioni di nuove azioni e, in particolare, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni con warrant nonché l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

- 2.2.2 Nel caso di emissione di nuove azioni, gli azionisti, in linea di principio, hanno diritti di opzione in proporzione alla loro quota di capitale.
- 2.2.3 Ciascun azionista è legittimato a partecipare all'Assemblea, a prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno e a sottoporre domande e proposte connesse alla materia trattata.
- 2.2.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea far sì che l'Assemblea si svolga in modo spedito. In questa ottica, il suo obiettivo sarà quello di una durata massima dell'assemblea ordinaria compresa tra le 4 e le 6 ore.

2.3 Convocazione dell'assemblea, deleghe di voto

- 2.3.1 L'Assemblea degli azionisti deve essere convocata dal Consiglio di Gestione almeno una volta l'anno, con indicazione dell'ordine del giorno. Gli azionisti di minoranza hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea e l'integrazione dell'ordine del giorno. Il Consiglio di Gestione dovrà non solo mettere a disposizione le relazioni ed i documenti, inclusa la relazione sulla gestione⁵, richiesti dalla legge per l'Assemblea, ed inviarli agli azionisti su loro richiesta, ma dovrà anche pubblicarli sul sito Internet della società insieme all'ordine del giorno.
- 2.3.2 La società dovrà informare tutti i soggetti nazionali ed esteri che prestano servizi finanziari, nonché gli azionisti e le associazioni di azionisti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano richiesto tale informazione, della convocazione dell'Assemblea generale, unitamente all'invio dei documenti relativi alla convocazione stessa, su richiesta, anche utilizzando canali elettronici.
- 2.3.3 La società dovrà adottare misure volte a facilitare agli azionisti l'esercizio personale dei propri diritti. Inoltre, la società dovrà agevolare gli azionisti nell'utilizzo di deleghe di voto. Il Consiglio di Gestione dovrà curare che venga nominato un rappresentante per l'esercizio dei diritti di voto degli azionisti secondo le istruzioni di questi ultimi. Dovrebbe essere anche prevista la possibilità di contattare il rappresentante durante l'Assemblea.

⁴ Categoria speciale di contratti tra società, disciplinati agli artt. 291 ss. AktG (Aktiengesetz - legge sulle società per azioni), che danno luogo al c.d. gruppo contrattuale.

⁵ "Geschäftsbericht"

- 2.3.4 La società dovrebbe consentire agli azionisti di seguire i lavori dell'Assemblea utilizzando i moderni mezzi di comunicazione (per es. internet).

3. Cooperazione tra il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza

- 3.1 Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza operano a stretto contatto nell'interesse dell'impresa.
- 3.2 Il Consiglio di Gestione coordina l'orientamento strategico dell'impresa con il Consiglio di Sorveglianza e discute con esso ad intervalli regolari lo stato attuale della realizzazione delle strategie.
- 3.3 Lo Statuto o il Consiglio di Sorveglianza predispongono una disciplina specifica per l'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza delle operazioni di importanza fondamentale. Sono tali le decisioni o misure che modificano sostanzialmente la situazione patrimoniale, finanziaria o reddituale dell'impresa.
- 3.4 L'aggiornamento adeguato dell'informazione del Consiglio di Sorveglianza è compito congiunto del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione informa il Consiglio di Sorveglianza periodicamente, tempestivamente ed esaustivamente, su tutte le materie importanti per l'impresa con riferimento alla pianificazione, allo sviluppo degli affari, alle situazioni di rischio ed alla gestione dei rischi. Il Consiglio di Gestione evidenzia gli scostamenti dell'andamento degli affari rispetto agli obiettivi precedentemente formulati e ne indica le ragioni.

Il Consiglio di Sorveglianza dovrà definire gli obblighi di informazione e di relazione a carico del Consiglio di Gestione. Le relazioni del Consiglio di Gestione al Consiglio di Sorveglianza devono, di regola, avere forma scritta. I documenti necessari per le deliberazioni, in particolare il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato e la relazione dei revisori devono essere inviati ai membri del Consiglio di Sorveglianza il più possibile in anticipo rispetto alla riunione.

- 3.5 Una buona gestione d'impresa richiede un dialogo aperto tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, così come tra i membri all'interno del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. L'assoluta osservanza dell'obbligo di riservatezza è di fondamentale importanza al riguardo.

Tutti i membri dei Consigli adottano le misure necessarie volte a garantire che l'obbligo di riservatezza venga osservato nello stesso modo anche dai collaboratori da essi coinvolti.

- 3.6 Nei Consigli di Sorveglianza con rappresentanti nominati dai dipendenti, i rappresentanti degli azionisti e dei dipendenti dovrebbero prepararsi per le riunioni del Consiglio di Sorveglianza, ciascuno separatamente, eventualmente con i membri del Consiglio di Gestione.

Se ritenuto necessario, il Consiglio di Sorveglianza dovrebbe riunirsi anche senza la presenza dei membri del Consiglio di Gestione.

- 3.7 Nel caso di un'Offerta Pubblica di Acquisto il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza della società target devono redigere un parere motivato sull'offerta, cosicché gli azionisti possano decidere sull'Offerta con cognizione di causa.

Dopo l'annuncio dell'Offerta Pubblica di Acquisto, il Consiglio di Gestione non può effettuare alcuna azione che esuli dall'ordinaria amministrazione e che potrebbe ostacolare il successo dell'Offerta, a meno che il Consiglio di Gestione non sia stato preventivamente autorizzato

dall'Assemblea oppure dal Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza sono vincolati nelle proprie decisioni ad agire nel migliore interesse degli azionisti e dell'impresa.

Nei casi opportuni il Consiglio di Gestione dovrebbe convocare un'Assemblea straordinaria nella quale gli azionisti manifestano il loro giudizio sull'Offerta Pubblica di Acquisto e, eventualmente, decidono sulle misure societarie da porre in essere.

- 3.8 Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza si adeguano ai principi di corretta gestione societaria. Nel caso in cui essi violino colposamente l'obbligo di diligenza coniato sulla figura del prudente e coscienzioso membro del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, sono responsabili per danni nei confronti della società.

Se la società sottoscrive una polizza di assicurazione per responsabilità civile a favore dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, dovrà essere concordata una adeguata quota parte a carico dell'assicurato.

- 3.9 La concessione di prestiti da parte dell'impresa ai membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza nonché dei loro collaboratori dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio di Sorveglianza.
- 3.10 Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza dovranno riferire annualmente sulla Corporate Governance dell'impresa nella Relazione sulla gestione (relazione sulla Corporate Governance). La relazione dovrà altresì illustrare i motivi degli eventuali scostamenti dal presente Codice. In essa potranno inoltre essere espressi pareri su quanto indicato dal codice. La società non dovrà più mantenere accessibili per cinque anni sul suo sito Internet le dichiarazioni di conformità attuali relative al codice.

4. Consiglio di Gestione

4.1 Compiti e Competenze

- 4.1.1 Il Consiglio di Gestione gestisce l'impresa sotto la propria responsabilità. Esso agisce nell'interesse dell'impresa e si impegna ad accrescere il valore dell'impresa stessa.
- 4.1.2 Il Consiglio di Gestione determina l'orientamento strategico dell'impresa coordinandosi con il Consiglio di Sorveglianza e ne assicura la realizzazione.
- 4.1.3 Il Consiglio di Gestione si adopera affinché tutte le disposizioni di legge siano osservate anche da parte delle società del gruppo.
- 4.1.4 Il Consiglio di Gestione si adopera per la gestione e il controllo dei rischi nell'impresa in forma adeguata.

4.2 Composizione e Remunerazione

- 4.2.1 Il Consiglio di Gestione dovrà essere composto da una pluralità di persone e dovrà avere un Presidente o relatore. La distribuzione dei compiti all'interno del Consiglio di Gestione dovrà essere disciplinata da un regolamento interno.
- 4.2.2 Su invito del Comitato, che si occupa dei contratti dei membri del Consiglio di Gestione, l'Assemblea plenaria del Consiglio di Sorveglianza deve consultarsi sulla struttura del sistema di retribuzione dei membri del Consiglio di Gestione, verificandola ad intervalli regolari.

La remunerazione dei membri del Consiglio di Gestione è determinata dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto di eventuali ulteriori emolumenti percepiti all'interno del gruppo, in un importo appropriato, sulla base della valutazione della prestazione. Criteri per la determinazione della remunerazione adeguata sono, in particolare, i compiti attribuiti al rispettivo membro, il suo rendimento personale, il rendimento del Consiglio di Gestione nonché la situazione economica e i risultati e le prospettive dell'impresa rispetto alle imprese operanti nello stesso settore.

- 4.2.3 La retribuzione complessiva dei membri del Consiglio di Gestione è formata da componenti monetarie, assegnazioni pensionistiche, altri tipi di assegnazioni, particolarmente in caso di fine rapporto, prestazioni accessorie di qualunque tipo e prestazioni di terzi sia promesse che accordate durante l'esercizio a fronte dell'attività di membro del Consiglio di Gestione.

Le componenti monetarie della retribuzione dovranno prevedere una parte fissa e una variabile. La parte variabile dovrebbe contenere assegnazioni una tantum e annuali, legate ai risultati ottenuti dalla società, nonché incentivi a lungo termine con carattere di rischio. La retribuzione dovrà essere congrua sia nelle sue singole componenti, sia nel totale.

In particolare, le azioni della società con divieto pluriennale di alienazione, le stock-options o strumenti analoghi (ad esempio phantom stocks) potranno essere considerati come componenti variabili della remunerazione con effetto di incentivo a lungo termine e carattere di rischio. Le stock-options o gli strumenti analoghi, dovranno fare riferimento a parametri di confronto ambiziosi e rilevanti. Sarà esclusa la possibilità di modificare a posteriori gli obiettivi o i parametri di riferimento. Il Consiglio di Sorveglianza dovrà concordare una possibilità di limitazione (Cap) per i casi di sviluppo straordinario e imprevedibile.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovrà informare l'Assemblea sulle caratteristiche generali del sistema di remunerazione e delle relative modifiche.

- 4.2.4 Salvo diversa delibera, presa dall'assemblea generale con una maggioranza di tre quarti, la retribuzione complessiva, di ciascun membro del Consiglio di Gestione, dovrà essere resa pubblica, con l'indicazione del nome dell'assegnatario e suddivisa in componente non legata alla prestazione, componente legata alla prestazione e incentivo a lungo termine.

- 4.2.5 La pubblicazione dovrà avvenire in un apposito rapporto sulle retribuzioni che, nell'ambito della relazione sulla Corporate Governance, descriva il sistema di retribuzione dei membri del Consiglio di Gestione in una forma generalmente comprensibile.

L'indicazione concreta del piano di stock-options o di strumenti analoghi per le componenti retributive con effetti di incentivo a lungo termine e a carattere di rischio dovrà evidenziare i rispettivi valori. Per quanto riguarda i piani pensionistici dovrà essere indicata annualmente la quota destinata ad accantonamento pensionistico o ai fondi pensione.

Qualora le assegnazioni previste per il trattamento di fine rapporto dei membri del Consiglio di Gestione differissero in termini legali in misura non insignificante da quelle dei dipendenti, dovrà esserne reso noto il contenuto saliente. Il rapporto sulle retribuzioni dovrà inoltre indicare il tipo delle prestazioni accessorie concesse dalla società.

4.3 Conflitti di interesse

- 4.3.1 Durante la loro durata in carica, i membri del Consiglio di Gestione sono soggetti ad un generale obbligo di non concorrenza.
- 4.3.2 I membri del Consiglio di Gestione e i dipendenti, in relazione alle attività da essi svolte, non possono richiedere o accettare pagamenti o altri benefici per sé stessi o per terzi, nè garantire a terzi benefici ingiustificati.
- 4.3.3 I membri del Consiglio di Gestione sono vincolati all'interesse dell'impresa. Nessun membro del Consiglio di Gestione può perseguire interessi personali nelle sue decisioni o utilizzare le opportunità di affari dell'impresa a proprio vantaggio.
- 4.3.4 Ogni membro del Consiglio di Gestione dovrà rivelare senza indugio i propri conflitti di interesse al Presidente del Consiglio di Sorveglianza ed informare di ciò gli altri membri del Consiglio di Gestione. Tutte le operazioni tra l'impresa ed i membri del Consiglio di Gestione, così come le operazioni poste in essere con persone a loro vicine o con società con le quali hanno una relazione personale, devono essere conformi alle condizioni normali del settore. Le operazioni di particolare rilievo dovranno essere approvate dal Consiglio di Sorveglianza.
- 4.3.5 I membri del Consiglio di Gestione dovranno chiedere l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio di attività secondarie, specialmente le cariche in altri Consigli di Sorveglianza al di fuori dell'impresa. I dipendenti con mansioni direttive potranno svolgere attività secondarie solo previo consenso del Consiglio di Gestione.

5. Consiglio di Sorveglianza

5.1 Obiettivi e Responsabilità

- 5.1.1 Compito del Consiglio di Sorveglianza è quello di consigliare il Consiglio di Gestione nella gestione dell'impresa e di vigilare periodicamente sul suo operato. Esso deve essere coinvolto nelle decisioni di fondamentale importanza per l'impresa.
- 5.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza nomina e revoca i membri del Consiglio di Gestione. Esso dovrà adoperarsi insieme al Consiglio di Gestione affinché venga predisposta una pianificazione a lungo termine dell'organico di quest'ultimo. La predisposizione di quanto necessario per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione può essere delegata dal Consiglio di Sorveglianza ad un comitato al suo interno, il quale determinerà anche le condizioni dei contratti di collaborazione, compresa la remunerazione. La durata in carica per il termine massimo quinquennale previsto dalla legge non dovrebbe essere la regola per gli amministratori nominati per la prima volta. La riconferma nella carica non dovrebbe avvenire, fatto salvo per circostanze particolari, con un anticipo superiore ad un anno prima della scadenza della carica. Dovrà essere specificato un limite di età per i membri del Consiglio di Gestione.
- 5.1.3 Il Consiglio di Sorveglianza dovrà predisporre e munirsi di un regolamento interno.

5.2 Obiettivi e competenze del Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza coordina il lavoro all'interno del Consiglio di Sorveglianza, ne presiede le riunioni e ne cura gli interessi con l'esterno.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovrà anche presiedere i comitati che si occupano dei rapporti economici con i membri del Consiglio di Gestione e preparare le riunioni del Consiglio di Sorveglianza. Egli non dovrebbe presiedere contestualmente anche il Comitato di Controllo Interno⁶.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovrà mantenere regolarmente contatti con il Consiglio di Gestione, in particolare con il Presidente o relatore dello stesso e consultarsi con gli stessi sulla strategia, lo sviluppo operativo e la gestione dei rischi dell'impresa. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza sarà informato senza indugio dal Presidente o dal relatore del Consiglio di Gestione sugli eventi straordinari che sono di importanza fondamentale per le valutazioni in merito allo sviluppo, nonché alla gestione dell'impresa. In tal caso, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovrà informare il Consiglio di Sorveglianza e, se necessario, convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Sorveglianza.

5.3 Formazione di Comitati

5.3.1 Sulla base delle specifiche caratteristiche dell'impresa e del numero dei propri membri, il Consiglio di Sorveglianza dovrà formare comitati specializzati per materia. Essi serviranno ad aumentare l'efficienza del Consiglio di Sorveglianza e ad agevolare la trattazione di argomenti complessi. Il Presidente di ciascun comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sul lavoro svolto dal proprio comitato.

5.3.2 Il Consiglio di Sorveglianza dovrà istituire un Comitato di Controllo Interno che si occuperà, in particolare, degli argomenti attinenti alla contabilità ed alla gestione dei rischi, all'indipendenza del revisore contabile, all'affidamento dell'incarico di revisione, all'individuazione dei punti cruciali nella revisione e alla determinazione del compenso del revisore. Il Presidente del Comitato di Controllo deve avere significativa esperienza in materia di contabilità e di controllo interno. E' auspicabile che il Presidente del Comitato di Controllo non abbia ricoperto in precedenza una carica all'interno del Consiglio di Gestione.

5.3.3 Il Consiglio di Sorveglianza può affidare a uno o più comitati la trattazione di altre materie. Queste materie comprendono la strategia dell'impresa, la remunerazione dei membri del Consiglio di Gestione, gli investimenti e finanziamenti.

5.3.4 Il Consiglio di Sorveglianza può affidare ai comitati il compito di preparare le riunioni del Consiglio di Sorveglianza e di adottare le decisioni in luogo del Consiglio di Sorveglianza.

5.4 Composizione e Remunerazione

5.4.1 Nelle proposte di candidature a elezione dei membri del Consiglio di Sorveglianza, si dovrà accertare che il Consiglio di Sorveglianza sia composto in ogni momento di membri muniti delle competenze e capacità e dell'esperienza necessaria per portare a compimento gli obiettivi in modo appropriato e che tali membri risultino essere indipendenti in una misura adeguata. A tal fine si dovrà altresì tener conto dell'attività svolta dall'impresa nell'ambito internazionale, dei potenziali conflitti di interessi e di un limite di età che dovrà essere preventivamente specificato.

5.4.2 Per consentire lo svolgimento indipendente delle attività di indirizzo e di controllo sul Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza, quest'ultimo dovrà essere composto, secondo la sua valutazione, da un sufficiente numero di membri indipendenti. Per membro indipendente si intende colui che non intrattiene relazioni economiche o personali con la società o con il suo Consiglio di Gestione che possano rappresentare conflitti di interesse. Il

⁶ "Prüfungsausschuss" oppure "Audit-Committee"

Consiglio di Sorveglianza non dovrà essere composto da più di due membri che abbiano fatto parte in passato del Consiglio di Gestione. Inoltre, i membri del Consiglio di Sorveglianza non dovranno esercitare funzioni direttive o ricoprire posizioni simili o incarichi di consulenza per conto di importanti concorrenti.

- 5.4.3 Le elezioni dei membri del Consiglio di Sorveglianza si dovranno svolgere come elezioni individuali. La domanda di nomina giudiziaria di un membro del Consiglio di Sorveglianza dovrà essere limitata fino all'Assemblea dei soci successiva. Le proposte per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovranno essere comunicate all'Assemblea dei soci.
- 5.4.4 Il passaggio del Presidente del Consiglio di Gestione incaricato, o di un membro del Consiglio di Gestione, alla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza o di una Commissione di vigilanza non dovrà costituire la norma. Una volontà in proposito dovrà essere comunicata all'Assemblea dei soci enunciandone i giustificati motivi.
- 5.4.5 Ciascun membro del Consiglio di Sorveglianza dovrà organizzarsi in modo tale da disporre del tempo necessario per svolgere il proprio incarico in forma adeguata. Ciascun membro del Consiglio di Gestione di una società quotata in borsa non dovrebbe ricoprire più di cinque cariche in Consigli di Sorveglianza di altre società quotate in borsa, non appartenenti al gruppo.
- 5.4.6 Si potrà tenere conto delle esigenze dell'impresa prevedendo la nomina o la rielezione dei membri del Consiglio di Sorveglianza in date differenti e con differenti durate in carica.
- 5.4.7 La remunerazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza viene determinata con delibera assembleare o nello Statuto. Essa tiene conto delle responsabilità e dell'ampiezza dei compiti attribuiti ai membri del Consiglio di Sorveglianza, nonché della situazione economica e del risultato d'esercizio dell'impresa. Nella determinazione della remunerazione si dovrà altresì tener conto del fatto se l'interessato ricopra all'interno del Consiglio di Sorveglianza la carica di Presidente o Vice Presidente del Consiglio e di Presidente o di membro di un comitato. I membri del Consiglio di Sorveglianza dovranno ricevere una remunerazione composta da un importo fisso e da un importo variabile legato al rendimento. Il compenso legato al rendimento dovrebbe includere anche componenti basate sui risultati ottenuti dall'impresa a lungo termine.

La remunerazione complessiva del Consiglio di Sorveglianza deve essere riportata nella relazione sulla Corporate Governance, con indicazione separata delle singole componenti. I pagamenti effettuati dall'impresa ai membri del Consiglio di Sorveglianza o i benefici ad essi riconosciuti per la fornitura di servizi a titolo individuale, in particolare servizi di consulenza o di intermediazione, dovranno essere elencati distintamente nella relazione di Corporate Governance.

- 5.4.8 Se un membro del Consiglio di Sorveglianza non partecipa personalmente a oltre la metà delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nel corso di un esercizio, ciò dovrà essere riportato nella relazione del Consiglio di Sorveglianza.

5.5 Conflitti di interesse

- 5.5.1 Tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti ad agire nell'interesse dell'impresa. A nessun membro del Consiglio di Sorveglianza è permesso di perseguire interessi personali nelle sue decisioni oppure di utilizzare opportunità di affari dell'impresa a proprio vantaggio.
- 5.5.2 Ciascun membro del Consiglio di Sorveglianza dovrà informare il Consiglio di Sorveglianza di ogni conflitto di interessi che possa emergere da proprie funzioni direttive o di consulenza presso clienti, fornitori, creditori o altre controparti d'affari. Il Presidente del Consiglio di

Sorveglianza dovrà informare di ogni conflitto di interessi il Consiglio di Sorveglianza o un comitato appositamente costituito a questo scopo.

- 5.5.3 Nella sua relazione, il Consiglio di Sorveglianza dovrà informare l'Assemblea di ogni conflitto di interessi che sia emerso e di come esso sia stato gestito. I conflitti di interessi rilevanti e non semplicemente temporanei riguardanti la persona di un membro del Consiglio di Sorveglianza dovranno comportare la cessazione dalla carica.
- 5.5.4 La stipulazione di accordi di consulenza e di altri contratti di servizio e d'opera tra un membro del Consiglio di Sorveglianza e la società dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Sorveglianza.

5.6 Esame delle prestazioni (Efficiency)

Il Consiglio di Sorveglianza dovrà prendere in esame le proprie prestazioni su base periodica (Efficiency).

6. Trasparenza

- 6.1 Il Consiglio di Gestione renderà noto senza indugio ogni fatto nuovo che si verifichi nella sfera dell'attività dell'impresa, che non sia conosciuto al pubblico, se tale fatto a causa del suo impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria o sull'andamento generale della gestione - potrebbe influenzare sensibilmente la quotazione in borsa dei titoli emessi dalla società.
- 6.2 Non appena la società viene a conoscenza del fatto che un soggetto, per effetto di acquisto, cessione o in altro modo, viene a detenere una partecipazione con diritto di voto pari o superiore alle soglie percentuali del 5, 10, 25, 50 o 75% del capitale sociale della società o riduce la propria partecipazione entro le suddette soglie, ciò sarà reso noto senza indugio dal Consiglio di Gestione.
- 6.3 La società dovrà assicurare a tutti i soci la parità di informazione. La società dovrà, senza indugio, rendere disponibili agli azionisti tutti i fatti nuovi resi noti agli analisti finanziari e ad altri simili destinatari.
- 6.4 La società dovrà utilizzare appropriati mezzi di comunicazione, come internet, per informare gli azionisti e gli investitori in modo tempestivo e paritetico.
- 6.5 Ogni informazione che la società dovrà rendere pubblica in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti nei mercati finanziari stranieri dovrà essere resa nota senza indugio anche in Germania.
- 6.6 L'acquisto o la cessione di titoli della società o di diritti di acquisto o cessione comunque a questa riferibili (per es. opzioni), nonché di diritti direttamente dipendenti dalla quotazione in borsa della società da parte di membri del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza della società stessa o della casa madre, oppure da parte di persone a loro vicine, devono essere immediatamente comunicati dagli interessati alla società. Da questo obbligo di comunicazione sono esclusi l'acquisto previsto con contratto di lavoro, come parte integrante di remunerazione, nonché l'acquisto e la cessione in misura non rilevante (25.000,- EURO in 30 giorni). La società renderà immediatamente pubblica la comunicazione.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite anche nella nota integrativa al bilancio consolidato. In tale nota dovranno essere altresì indicate le partecipazioni - ivi comprese le opzioni e gli altri titoli - detenute, direttamente o indirettamente, dai singoli membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza quando superino l'1% delle azioni emesse

dalla società. Se le partecipazioni complessivamente detenute dai membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di sorveglianza supera l'1% delle azioni emesse dalla società, i dati dovranno essere indicati separatamente per il Consiglio di Gestione e per il Consiglio di Sorveglianza.

- 6.7 Con riferimento all'informazione periodica del pubblica, le date delle principali pubblicazioni periodiche (tra le altre, relazione sulla gestione, relazioni intermedie, convocazione dell'assemblea) dovrebbero essere rese note con congruo anticipo mediante la pre-disposizione di un "Calendario Finanziario".
- 6.8 Le informazioni sull'impresa che la società rende note dovranno essere disponibili sul sito internet della società. Il sito internet della società dovrà essere strutturato secondo principi di chiarezza. Le pubblicazioni dovrebbero essere anche in lingua inglese.

7. Relazioni e Revisione⁷ del Bilancio di esercizio (annuale)

7.1 Relazioni

- 7.1.1 Gli azionisti ed i terzi vengono informati soprattutto attraverso il bilancio consolidato. Essi dovranno essere informati durante il corso dell'esercizio per mezzo di relazioni periodiche infrannuali. Il bilancio consolidato e le relazioni periodiche infrannuali dovranno essere predisposti in osservanza dei principi contabili internazionalmente accettati. Ai fini del rispetto della normativa societaria (calcolo del dividendo, tutela dei creditori) il bilancio di esercizio sarà predisposto in ottemperanza alla normativa nazionale (Codice di Commercio), che costituisce anche la base per la tassazione.
- 7.1.2 Il bilancio consolidato sarà predisposto dal Consiglio di Gestione ed esaminato dal Revisore Contabile e dal Consiglio di Sorveglianza. L'organismo per il controllo dei bilanci e il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ente federale tedesco per il controllo dei servizi finanziari) sono inoltre autorizzati ad esercitare attività di controllo sulla conformità della redazione del bilancio consolidato ai sensi dei principi contabili generalmente applicati (Enforcement).
- Il bilancio consolidato dovrà essere accessibile al pubblico entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio; le relazioni periodiche in-frannuali dovranno essere accessibili al pubblico entro 45 giorni dalla fine del rispettivo periodo.
- 7.1.3 La relazione sulla Corporate Governance dovrà contenere informazioni concrete sui programmi di stock option e su analoghi sistemi di incentivazione basati sui titoli della società.
- 7.1.4 La società dovrà pubblicare un elenco delle società terze nelle quali detiene una partecipazione di significativa importanza per l'impresa. In questo contesto non si tiene conto delle partecipazioni detenute da istituti di credito o da società finanziarie, non costituenti immobilizzazioni, e in riferimento alle quali i diritti di voto non vengono esercitati. Le seguenti informazioni dovranno, comunque, essere fornite: nome e sede della società, ammontare della quota di partecipazione e del patrimonio netto e risultato dell'ultimo esercizio.
- 7.1.5 Nel bilancio consolidato dovranno essere specificati con separata nota anche i rapporti con gli azionisti che siano considerati collegati alla Società in forza della normativa contabile applicabile.

⁷ sono le relazioni dell' "Abschlussprüfer" della nota 6

7.2 Revisione del Bilancio di esercizio (annuale)

7.2.1 Prima di sottoporre una proposta per la nomina del revisore contabile, il Consiglio di Sorveglianza o, rispettivamente, il Comitato di Controllo Interno dovrà ottenere una dichiarazione dal candidato sulla sussistenza o meno di rapporti che potrebbero incidere sulla sua indipendenza, quali relazioni commerciali, finanziarie, personali o di altro genere tra la Società o i membri dei suoi organi da un lato e il revisore contabile o suoi amministratori e capi revisori dall'altro. Nella dichiarazione dovrà essere altresì indicato se e quali altri servizi siano stati prestati all'impresa nell'anno precedente, specialmente nel settore della consulenza, e se lo svolgimento di tali servizi sia stato concordato contrattualmente per l'anno successivo.

Il Consiglio di Sorveglianza dovrà concordare con il revisore contabile l'impegno da parte di quest'ultimo di informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato di Controllo ogniqualvolta emergano durante l'attività di revisione circostanze che possano comportare la decadenza dall'incarico del revisore o compromettere la sua imparzialità, a meno che tali circostanze non vengano eliminate immediatamente.

7.2.2 Il Consiglio di Sorveglianza incarica il revisore contabile della revisione e stipula un accordo sul compenso per l'attività svolta.

7.2.3 Il Consiglio di Sorveglianza dovrà pattuire che il revisore contabile riferisca su tutti i fatti ed eventi che emergono durante l'incarico di revisione e che abbiano rilevanza per i compiti del Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Sorveglianza dovrà concordare con il revisore contabile il diritto ad essere tempestivamente informato, in apposita sede e/o in sede di relazione di revisione, qualora, durante l'incarico di revisione emergano circostanze che evidenzino inesattezze nelle attestazioni da parte del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza in relazione al presente Codice.

7.2.4 Il revisore contabile partecipa alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza aventi per oggetto il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato e riferisce sui risultati principali della propria revisione.